

REGOLAMENTO

per gli

SCAMBI TRANSNAZIONALI

approvato dal C.P.A. n. 3 del 16-9-2009

Art. 1 DEFINIZIONE CONTRIBUTI e BENEFICIARI

L'A.R.D.S.U., al fine di incentivare i più elevati gradi di apprendimento dei giovani lucani, può concedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio ed in coerenza con le linee del Piano annuale delle attività e dei servizi del Comitato Paritetico di Amministrazione, contributi a parziale rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a progetti didattici di scambi transnazionali strutturati secondo le modalità di cui appresso.

Il servizio è rivolto alla generalità degli studenti di cui all'art.2 della L.R. n.11/1997 purché in costanza di iscrizione allo schedario A.R.D.S.U., ammessi a progetti di scambi transnazionali promossi dall'Unione Europea a cui aderisce anche l'Università degli Studi di Basilicata.

Tali benefici sono concedibili solo una volta per ciascun corso di laurea.

L'A.R.D.S.U. potrà erogare contributi nei termini specificatamente appresso indicati anche a studenti stranieri nell'ambito di progetti di scambi transnazionali a cui aderisce pure l'Università degli Studi di Basilicata.

Anche per la generalità dei dottorandi sono previsti, con le stesse modalità e gli stessi importi degli altri progetti di scambio transnazionale, i contributi di cui sopra.

Art. 2 TIPOLOGIE ed ENTITA' CONTRIBUTI

Ai soggetti di cui al II° comma del precedente articolo, inclusi negli elenchi periodici predisposti dall'Università di Basilicata, sono riconoscibili i seguenti benefici:

- a) rimborso forfettario del costo di un solo viaggio di andata e ritorno, se con mezzo pubblico, dalla propria residenza alla città sede universitaria ospitante;
- b) rimborso forfettario mensile delle spese di vitto ed alloggio per massimo 10 mesi.

Tali contributi potranno essere riconosciuti nelle seguenti misure ed entro i rispettivi seguenti tetti massimi:

- 1) 50% delle spese documentate e comunque fino ad un massimo di €. 500,00 per un solo viaggio di andata e ritorno con mezzo pubblico; sono esclusi, pertanto, i viaggi anche se con mezzo pubblico, relativi alla mobilità durante il soggiorno all'estero;
- 2) € 160,00 mensili per massimo 10 mesi quale concorso forfettario non documentato alle spese di vitto ed alloggio.

Ai soggetti di cui al IV° comma del precedente articolo, inclusi negli elenchi periodici predisposti dall'Università di Basilicata, sono riconoscibili i seguenti benefici:

- aa) ospitalità presso le residenze universitarie dell'A.R.D.S.U d'intesa con UNIBAS, o, in carenza,
- bb) rimborso forfettario mensile non documentato delle spese di vitto ed alloggio.

I contributi di cui alla precedente lettera bb) potranno essere riconosciuti nella stessa misura di cui al pregresso punto 2).

Art. 3 SCAMBIO ATTIVO *(studenti lucani all'estero)*

La richiesta a consuntivo di contributi inoltrata dall'interessato di cui al II° comma del precedente art. 1 su specifico modulo predisposto dall'A.R.D.S.U. entro e non oltre 30 giorni successivi al termine dello scambio, dovrà allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) attestazione dell'Università di Basilicata circa l'attuata sua partecipazione al progetto inizialmente previsto con la espressa indicazione del periodo di effettiva attuazione;
- b) idonea documentazione in originale relativa alle spese effettivamente sostenute per viaggio;
- c) copia di idoneo valido documento di riconoscimento.

Tale istanza non potrà consentire alcuna erogazione di beneficio se non in costanza di iscrizione allo schedario A.R.D.S.U. e priva di attestazione dell'Università di Basilicata.

Art. 4 SCAMBIO PASSIVO (*studenti stranieri in Basilicata*)

La richiesta a consuntivo di contributi inoltrata dall'interessato di cui al IV° comma del precedente articolo, su specifico modulo predisposto dall'A.R.D.S.U., entro e non oltre 30 giorni successivi al termine dello scambio dovrà allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) attestazione dell'Università di Basilicata circa l'attuata sua partecipazione al progetto inizialmente previsto con la espressa indicazione del periodo di effettiva attuazione;
- b) indicazione dei necessari estremi bancari internazionali per la erogazione del contributo;
- c) copia di idoneo valido documento di riconoscimento.

Tale istanza non potrà consentire alcuna erogazione di beneficio se priva della documentazione richiesta.

Art. 5 PROCEDURE e TERMINI di EROGAZIONE CONTRIBUTI

Di norma entro i 60 giorni successivi a detti termini l'A.R.D.S.U., sulla base degli esiti della connessa istruttoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, assegnerà in unica soluzione ed in ordine cronologico di inoltro delle istanze, i contributi a ciascuno riconoscibili.

L'interessato che, per qualsiasi ragione, non dovesse completare il percorso di scambi indicato, si vedrà riproporzionato l'eventuale contributo nei limiti di quanto a consuntivo effettivamente rendicontato.

Art. 6 ENTRATA in VIGORE

Il presente regolamento, previa idonea informazione, troverà attuazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.

A supporto delle nuove modalità operative di cui al presente regolamento, sarà predisposto ed implementato specifico strumento informatico integrato.

Art. 7 TUTELA dei DATI PERSONALI (*Privacy*)

Il conferimento dei dati di cui al presente regolamento ha natura obbligatoria, in quanto essenziali per la istruttoria dell'istanza.

L'eventuale rifiuto anche parziale di conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità di istruire compiutamente la pratica e, quindi, senza necessità di specifica comunicazione da parte dell'A.R.D.S.U., l'automatica archiviazione della connessa istanza.

Titolare del trattamento dei dati è: A.R.D.S.U., C.so Umberto I° n.22/d 85100 POTENZA

Art. 8 MODULISTICA

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Uffici avranno cura di predisporre e diffondere la nuova modulistica anche rendendola disponibile sul proprio sito www.ardsubasilicata.it

Art. 9 NORMA TRANSITORIA

Le istanze inoltrate in data anteriore all'approvazione del presente regolamento saranno istruite e definite secondo le modalità ed i termini precedentemente in vigore, purché comunque supportate da idonea attestazione universitaria e dagli originali di spesa per il viaggio.

Potenza, 16-9-2009